

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 69-8978

DGR 67-1929 del 28/12/2005 - Approvazione delle modifiche statutarie del "Consorzio dei Canali del Canavese" ora "Consorzio del Canale Demaniale di Caluso".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regio Decreto n. 215 del 13/02/1933 sulle “Nuove norme per la Bonifica integrale”;

visto il D.P.R. n. 11 del 15/01/1972 ed il D.P.R. n. 616 del 24/0/1997 con cui sono state trasferite alle Regioni, dagli organi centrali e periferici dello Stato le funzioni relative alla “bonifica integrale” e al “miglioramento fondiario”;

vista la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “*Norme in materia di Bonifica e Irrigazione*”;

vista la D.G.R. n. 57-9687 del 16/06/2003 sulla vigilanza e controllo regionale sugli atti dei consorzi di miglioramento fondiario di cui all’art. 71 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dei consorzi di irrigazione istituiti ai sensi dell’art. 45 della L.R. 21/99 adottando le procedure previste dall’ art. 42 della L.R. 21/1999;

vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” che, ai sensi dell’articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 48-42236 del 19/03/1985 con la quale si è approvato lo Statuto del “Consorzio del Canale di Caluso”, riconosciuto “Consorzio di Miglioramento Fondiario” con D.M. n. 5805 del 16/10/1940;

vista la D.G.R. n. 55-999 del 03/10/2005 con la quale si sono approvate alcune modifiche allo Statuto del “Consorzio del Canale di Caluso”, di cui alla D.G.R. n. 48-42236 del 19/03/1985;

vista la D.G.R. n. 67-1929 del 28/12/2005 con la quale si annulla e si sostituisce l’allegato alla D.G.R. n. 55-999 del 03/10/2005.

Preso atto della richiesta avanzata dal Consorzio dei Canali del Canavese con nota in data 15/01/2019, prot. n. 10715, per l’approvazione da parte della Regione Piemonte delle variazioni allo Statuto di detto consorzio, approvate dall’Assemblea dei Delegati con le deliberazioni nn. 20 e 24 rispettivamente in data 02/12/2017 e 28/05/2018.

Preso atto che le variazioni proposte, riferite alla nuova denominazione da “Consorzio dei Canali del Canavese” a “Consorzio del Canale Demaniale di Caluso” e agli articoli nn. 2, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 24, 34, 47, 51, 58, 60, 61, 66, 69, 76, 80, 81, 83, 84 e 86 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 67-1929 del 28/12/2005, sono state esaminate ed è stato accertato, dal Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura, che le stesse sono conformi alle norme vigenti che regolano la materia, in particolare per quanto concerne i consorzi di miglioramento fondiario ai sensi dell’art. 71 del regio decreto 215/1933 e s.m.i.;

preso atto che le attività relative al miglioramento fondiario in capo al consorzio in argomento non sono in contrasto con le funzioni elencate all’art. 46 della Legge Regionale 21/99 e s.m.i., di competenza, queste ultime, dell’Ente irriguo di bonifica gestore del comprensorio irriguo denominato “Canavese”, delimitato ai sensi dell’art. 44 della medesima legge regionale con deliberazione della giunta regionale 21 ottobre 2002, n. 48-7429;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

-di approvare il nuovo Statuto del “Consorzio dei Canali del Canavese” ora “Consorzio del Canale Demaniale di Caluso”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO del CONSORZIO DEL CANALE DEMANIALE DI CALUSO

COSTITUZIONE - NATURA GIURIDICA - SEDE - DURATA - SCOPO e PERIMETRO del CONSORZIO

Art. 1

E' costituito il Consorzio fra proprietari dei terreni irrigati ed irrigabili con le acque del Canale Caluso o con acque proprie ed i proprietari dei beni che comunque utilizzano le medesime e che in qualsiasi modo traggono beneficio dall'attività del Consorzio.

Art. 2

Questo Consorzio prende nome di Consorzio del Canale Demaniale di Caluso, gestisce il canale storico del Canale di Caluso ed ha la sua sede in Caluso.

Art. 3

La durata del Consorzio è illimitata.

Art. 4

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere: alla gestione del Canale Caluso; alla migliore irrigazione dei terreni del comprensorio del Canale stesso; attuare iniziative ritenute atte ad incrementare la produzione agricola; alla costruzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere riguardanti l'alveo, gli edifici del Canale Caluso, i cavi irrigui e delle opere di irrigazione; alla realizzazione di interventi di manutenzione degli impianti e di realizzazione di nuovi impianti collettivi; alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia sul Canale Demaniale; allo svolgimento dei compiti ad esso conferito dalle vigenti normative; alla collaborazione con le autorità competenti per la gestione dell'insieme idrogeologico, per controlli in materia di qualità delle acque nonché per lo studio per la realizzazione e gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche; alla promozione del riordino fondiario ed irriguo; alla promozione di iniziative atte ad incrementare l'utilizzo dell'acqua in concessione per uso forza motrice; all'esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici secondo specifici protocolli tecnici regionali. Il tutto per un miglior conseguimento degli scopi sociali, potrà essere fatto anche tramite l'operato dei propri consorziati. Il Consorzio potrà stipulare forme volontarie di collaborazione, aggregazione e/o convenzione con altri consorzi irrigui per la loro gestione tecnico amministrativa. Il Consorzio potrà pure assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica.

Art. 5

Il Consorzio è ordinato per Distretti in base a criteri tecnici per la migliore utilizzazione delle acque. Alla determinazione dei Distretti provvede l'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione. I Distretti, di regola, hanno gestione autonoma sotto il controllo degli Organi direttivi del Consorzio.

Art. 6

Il Comprensorio del Consorzio è quello accessibile dalle acque del Canale Caluso e delimitato dall'Orco, dalla Dora Baltea, dal Po e dal Chiusella; comprende in tutto, o in parte, il territorio dei Comuni di Castellamonte, Bairo, Agliè, Ciconio, S. Giorgio, 5. Giusto, Foglizzo, Montalenghe, Orio, Barone, Candia, Caluso, Mazzè, Rondissone, Torrazza Piemonte, Montanaro, Chivasso, in provincia di Torino.

CONSORZIATI

Art. 7

Fanno parte del Consorzio, e sono iscritti ad ogni effetto di legge e del presente Statuto nel catasto consorziale, i proprietari dei terreni posti nel suindicato Comprensorio che sono irrigati e potenzialmente irrigabili con le acque indicate nel precedente art. 1, ed altresì i proprietari dei beni che comunque utilizzano le medesime o che in qualsiasi modo traggono beneficio dall'attività del Consorzio. Assumono altresì la qualifica di utenti con i relativi obblighi – nonostante qualunque patto in contrario - tutti coloro che per successione, per acquisto e per qualsiasi altro titolo idoneo a trasferire la proprietà, diventano proprietari dei terreni iscritti al catasto irriguo consortile. Ne fanno pure parte, in luogo dei rispettivi proprietari, gli affittuari dei suddetti terreni i quali, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, abbiano ottenuto l'iscrizione nei ruoli di contribuenza.

Le norme contenute nei successivi articoli dello Statuto e relative ai consorziati proprietari debbono intendersi estese, in via analogica e in quanto compatibile, anche ai consorziati affittuari iscritti a catasto consorziale.

Art. 8

Il fatto di far parte del Consorzio importa per sé solo l'accettazione incondizionata dello Statuto e il dovere di osservarne le disposizioni tutte e quelle emanande dagli Organi consorziali competenti.

Art.9

I consorziati concorrono alle spese del Consorzio in proporzione al beneficio che ad essi deriva dalla attività del Consorzio.

Tra i consorziati non vi è solidarietà; però le quote che venissero riconosciute inesigibili dopo l'espletamento di tutte le pratiche legali saranno portate nel passivo.

Art. 10

Tutte le contestazioni che nell'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni e convenzioni relative al Consorzio o da esso dipendenti, venissero a sorgere, sia tra i consorziati rapporti fra di loro e gli Organi Sociali, sia fra il Consorzio e i Distretti, saranno sottoposte alle decisioni del Consiglio degli Arbitri di cui agli articoli seguenti.

CATASTO

Art. 11

Il Consorzio ha un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni irrigati e potenzialmente irrigabili compresi nel perimetro consorziale, compilato separatamente per Distretto ed un elenco delle utenze per usi diversi.

Il catasto sarà tenuto costantemente aggiornato.

I trapassi di proprietà dei terreni consorziati e degli immobili utenti di acqua per usi diversi devono essere notificati al Consorzio dai nuovi proprietari con l'indicazione e presentazione, , dei documenti relativi.

Art. 12

I reclami contro la formazione e le modificazioni del catasto sono decisi dal Consiglio di Amministrazione, ed in seconda istanza, in via definitiva, dal Collegio degli Arbitri.

Art. 13

Le procedure per la formazione e la conservazione del catasto e quella per i relativi reclami **sono** fissate con regolamento.

Art. 14

In caso di contestazione sulla proprietà di terreni consorziati fa fede, per il Consorzio, l'iscrizione catastale censuaria e gli atti relativi.

ORDINAMENTO DEL CONSORZIO E SUOI ORGANI RAPPRESENTATIVI E DELIBERATIVI

Art. 15

Il Consorzio è rappresentato ed amministrato dai seguenti Organi:

- a) Assemblea composta dai Delegati dei Distretti e delle Forze Motrici;
- b) Consiglio di Amministrazione eletto nel seno dell'Assemblea dei Delegati fra i suoi membri;
- c) Presidente del Consorzio nominato dall'Assemblea dei Delegati;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Agli effetti della costituzione degli Organi rappresentativi e deliberanti del Consorzio:

- a) In ogni Distretto i consorziati eleggono l'Amministrazione Distrettuale ed i Delegati con le formalità successivamente stabilite;
- b) L'Assemblea dei Delegati nomina il Presidente del Consorzio, il vice Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione del Consorzio e nomina annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti. Hanno diritto al

voto tutti gli utenti iscritti nel catasto consorziale che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino i contributi consortili.

Hanno diritto al voto in luogo dei rispettivi proprietari, coloro che, pur non risultando iscritti nel catasto consorziale, dimostrino di condurre di fatto i terreni iscritti nel catasto, per i quali pagano la contribuzione.

Ciò dovrà risultare dal contratto d'affitto o da atto notorio del Comune dove ricadono i terreni e dalla presentazione delle bollette quietanzate.

Gli utenti di forza motrice hanno diritto ad eleggere nel loro interno n. 6 rappresentanti che faranno parte dell'Assemblea dei Delegati di cui due faranno parte anche del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Per i beni enfiteutici il diritto spetta all'enfiteuta ossia utilista; per i beni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, lo stesso diritto spetta all'usufruttuario.

Per le proprietà degli enti collettivi, dei corpi morali, delle società, degli incapaci, il diritto di voto è esercitato dal loro legale rappresentante, o da un suo delegato.

Per le proprietà indivise viene iscritto il comproprietario designato da tutti i condomini o, in difetto d'accordo o di designazione, il primo iscritto nel catasto consorziale.

Art. 18

Il consorziato che possieda terreni in più Distretti ha diritto, in ciascun Distretto, ad un numero di voti determinato per ogni distretto con le modalità del precedente articolo 17 tenendo conto solamente dei terreni ivi posseduti.

Art. 19

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Ad ogni consortista spetta un numero di voti proporzionale alla contribuzione dell'esercizio precedente quello delle elezioni e più precisamente:

- 1) fino a € 60,00 voti 1
- 2) da € 60,01 a € 125,00 voti 2
- 3) da € 125,01 a € 250,00 voti 3
- 4) da € 250,01 a € 500,00 voti 4
- 5) da € 500,01 a € 1000,00 voti 5
- 6) oltre € 1000,01 voti 6

Art. 20

Il diritto elettorale è personale e saranno ammessi a dare il loro voto anche gli analfabeti, delegando persona di loro fiducia in presenza dell'ufficio stesso.

Possono però gli elettori farsi rappresentare per procura o per lettera colle firme autenticate dal Presidente del Consorzio e/o dall'autorità comunale di residenza dell'utente da unirsi al processo verbale.

Nessuno può però assumere più di una rappresentanza e non potrà subdelegare.

Art. 21

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono compilati a cura dell'Amministrazione Consorziale e visti dalla Direzione.

Gli elenchi dovranno contenere per ciascun avente diritto al voto:

- 1) le generalità della ditta;
- 2) l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli consorziali dell'esercizio finanziario dell'anno precedente quello delle votazioni;
- 3) l'indicazione della sede presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto vengono pubblicati per otto giorni consecutivi mediante affissione agli albi del Consorzio ed a quelli dei Comuni e dei Distretti interessati od a quelli dell'Amministrazione Distrettuale.

Contro la formazione degli elenchi potrà essere prodotto ricorso nel termine di cinque giorni dall'ultimo della loro affissione.

I reclami saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione e gli elenchi definitivamente approvati dal Presidente del Consorzio.

Art. 22

La convocazione dei consorziati dei Distretti per la nomina degli Organi consorziali è indetta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- in via ordinaria ogni cinque anni e non oltre 30 giorni dalla scadenza;

- in via straordinaria quando occorre provvedere al rinnovo di Organi consorziali ai sensi degli articoli seguenti.

Le convocazioni sono fatte mediante manifesti indicanti giorno, ora e luogo della riunione elettorale.

I manifesti dovranno essere affissi almeno 15 giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

Art. 23

Le riunioni elettorali sono presiedute da un consorziato, assistito da due scrutatori consorziate, nominati in precedenza dal Presidente del Consorzio.

Il Presidente del seggio nominerà un Segretario anche non consorziato.

Le votazioni sono sempre effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Il Consiglio di Amministrazione in carica esamina e decide gli eventuali ricorsi contro le elezioni e proclama i risultati delle elezioni stesse.

I ricorsi devono essere presentati nel termine perentorio di cinque giorni da quello della riunione elettorale.

Art. 24

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto che si trovano in possesso dei requisiti prescritti per le singole cariche.

Cessano dalle cariche coloro che perdono la qualità per essere eletti alle cariche stesse.

Gli iscritti negli elenchi Distrettuali degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra i consorziate iscritti negli stessi elenchi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non può essere superiore al numero degli Amministratori Distrettuali da eleggere nel singolo Distretto Irriguo.

Dei candidati deve essere indicato il cognome, il nome e il luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate, in duplice copia entro e non oltre le ore 16.00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione delle riunioni elettorali, alla Direzione del Consorzio, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia firmata con l'indicazione del giorno e ora di ricezione.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte da aventi diritto al voto nel numero, arrotondato per eccesso, equivalente alla metà più uno dei delegati di cui il singolo distretto ha diritto alla rappresentanza in assemblea.

Le firme dei candidati e quella dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche dal Sindaco del Comune dove ricade il Distretto Irriguo. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista, avendo riferimento al complesso dei Distretti che compongono il Consorzio. Qualora più liste contengono uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione. Per esercitare il diritto di voto gli elettori potranno apporre un segno nella casella stampata in testa alla lista prescelta.

L'elettore può invece votare singoli candidati, in una o più liste, apponendo un segno nelle relative caselle a fianco dei nominativi medesimi.

Non può comunque votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello degli amministratori distrettuali da eleggere nel singolo Distretto.

Art. 25

Non possono essere eletti alle cariche sociali:

- a) i non appartenenti al Consorzio;
- b) le persone elencate negli artt. 58 e 59 del D.L. 267/00;
- c) gli impiegati e gli stipendiati del Consorzio;
- d) chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
- e) chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- f) chi è moroso nel pagamento dei contributi consorziali, ovvero chi, avendo altri debiti liquidi ed esigibili verso il Consorzio, sia stato legalmente messo in mora;
- g) chi ha appalto di lavori e forniture consorziali.

In caso di parità di voti, si intende nominato alle cariche sociali chi è iscritto nei ruoli di contribuzione consorziali per il maggior importo come media dell'ultimo triennio.

Art. 26

Decade il diritto da ogni carica consorziale:

- a) chi viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 25;
- b) chi manca senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea dei Delegati o del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione, salvo reclamo all'Assemblea dei Delegati, nei termini e colle modalità da fissarsi con regolamento.

Art. 27

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Nel caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco distrettuale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala sono ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegnerà le schede a ciascun votante affinché nella massima segretezza possa esprimere il voto.

Il votante, espresso il voto a mezzo delle schede di cui sopra, le consegnerà, dopo averle chiuse, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, le introdurrà subito nella apposita urna. Nel contempo uno degli Scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli Scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate con verbale di cui al successivo articolo.

Per quanto altro non previsto nel presente capo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Cap. V del D.P.R. 5-4-1951 n. 203, recante le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, e successive modificazioni.

Art. 28

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quelle consegnate agli elettori.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 29

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. La lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà eletta. La maggioranza di voti si desume dal seguente calcolo: si moltiplicano i voti in testa conseguiti da ogni lista per il numero dei candidati della lista stessa; al prodotto ottenuto si aggiungono gli eventuali voti individuali conseguiti da tutti i candidati della lista stessa; dal confronto di questo totale con quello analogamente determinato dalle altre liste si desume chi ha ottenuto la maggioranza o la minoranza.

Sono eletti a Delegati, all'interno di ciascuna lista, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali. In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto a ruolo per la maggior contribuzione.

Art. 30

Spetta al Presidente del Consorzio un'indennità di carica in misura da stabilirsi dall'Assemblea dei Delegati.

Le altre cariche di regola sono gratuite. E' dovuta una medaglia di presenza alle sedute di Amministrazione, a titolo di rimborso spese, deliberata dall'Assemblea dei Delegati.

E' facoltà delle Amministrazioni Distrettuali riconoscere un rimborso spese ai Delegati; il rimborso sarà comunque a carico delle stesse.

Art. 31

I componenti degli Organi collegiali dell'Amministrazione Consorziale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 32

Qualora nel corso del quinquennio venissero a mancare uno o più membri degli Organi predetti, alla sostituzione provvederanno gli Organi competenti nella loro prossima adunanza.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri di uno degli Organi stessi si dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al rinnovo integrale dell'Organo medesimo.

I membri così nominati resteranno in carica fino al termine del quinquennio.

Art. 33

Le elezioni devono farsi nella sede del Distretto.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 34

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai membri nominati nei Distretti in ragione di un Delegato ogni modulo d'acqua intero (100 l di acqua) e da sei Membri nominati dalle Utenze di Forza Motrice, assicurando un rappresentante ai Distretti territoriali con dotazione minore di un modulo, escluse le singole utenze. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consorzio.

L'Assemblea dei Delegati è convocata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta e motivata al Presidente del Consorzio da almeno un terzo dei suoi componenti. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda alla sede del Consorzio.

In ogni seduta l'Assemblea nomina, occorrendo, due scrutatori fra i Delegati presenti.

I verbali dell'Assemblea sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Essa è regolarmente costituita quando vi sia presente la metà più uno dei suoi membri.

Le convocazioni saranno fatte con circolari, contenenti l'ordine del giorno, trasmesse ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima; nel caso di convocazione straordinaria urgente il termine può essere ridotto a tre giorni.

Art. 35

L'Assemblea dei Delegati rappresenta l'universalità dei consorziati ed è investita del potere supremo per reggere, amministrare, rinnovare il Consorzio.

Art. 36

Qualora nella prima adunanza non intervengano la metà più uno dei Delegati si farà una seconda convocazione con intervallo di almeno un'ora, ed in questa adunanza l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 37

L'Assemblea non può che deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno. Questo sarà formulato dal Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente, o dai suoi membri richiedenti l'adunanza straordinaria ai sensi dell'art. 38.

Può anche deliberare sopra proposta non all'ordine del giorno, quando i tre quarti dei Delegati in carica e presenti ne riconoscano l'opportunità.

Art. 38

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa (maggioranza dei presenti) di voti e sono obbligatorie per tutti i Soci. Ogni membro dell'Assemblea dispone di un solo voto.

Art. 39

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, o per alzata di mano, ed a scrutinio segreto, quando si tratti di persona o ne sia fatta domanda da almeno cinque membri presenti, così pure se si vuole che la votazione avvenga per appello nominale.

Art. 40

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche per i consorziati, per tutto ciò che riguarda le persone e quando l'Assemblea lo deliberi la seduta sarà segreta.

Art. 41

L'Assemblea dei Delegati:

1) Elegge nel suo seno a maggioranza di voti:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- b) i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti dell'annata in corso nella sessione primaverile, determinandone le indennità.

- 2) Nomina il Collegio degli Arbitri scegliendolo anche fuori dal Consorzio;
- 3) Esamina ed approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi su relazione dei Revisori dei Conti, nonché stabilisce le aliquote presuntive dei contributi consorziali;
- 4) Delibera le modifiche dello Statuto Consorziale;
- 5) Delibera i regolamenti per l'esecuzione del presente Statuto;
- 6) Fissa il numero dei Distretti ed il perimetro di ciascuno di essi;
- 7) Delibera, in genere, su tutti gli oggetti che le sono espressamente demandati dal presente Statuto, ovvero sui quali il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consorzio richiedessero il suo avviso;
- 8) Ratifica tutti i provvedimenti di sua competenza adottati in via d'urgenza dal Presidente del Consorzio o dal Consiglio di Amministrazione e quelli adottati ai sensi delle lettere o) e p) dell'art. 46 e decide dei reclami contro di essi.

Art. 42

Il processo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è firmato dal Presidente del Consorzio, dal Segretario e dal Direttore del Consorzio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 43

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consorzio e da dieci Consiglieri, di cui due nominati dalle utenze di forza motrice, ed un rappresentante della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 del R.D. 13-2-1933 n. 215.

Art. 44

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quante volte egli lo crede necessario o ne facciano domanda sette Consiglieri. Le lettere saranno fatte pervenire almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza.

Art. 45

Le deliberazioni, per tutti gli Organi collegiali, sono prese a maggioranza relativa di voti, e in prima convocazione sono valide purché il numero degli intervenuti non sia minore della metà più uno dei membri in carica.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno n. 5 Consiglieri.

L'adunanza in seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo questa, con lo stesso avviso della prima convocazione.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso che viene nominato dal Consiglio di volta in volta.

Art. 46

Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) di deliberare la convocazione dei consorziati per la nomina degli Organi consorziali;
- b) di deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati stabilendo gli argomenti da trattarsi nelle sue riunioni;
- c) di autorizzare il Presidente del Consorzio a promuovere giudizi davanti a qualsiasi autorità ed in qualunque sede e ratificare le azioni promosse dal Presidente stesso, ai sensi della lettera f) dell'art. 48;
- d) di deliberare, entro i limiti del bilancio, i contratti interessanti il Consorzio, relativi alle compravendite e permutate di immobili, alle costituzioni di servitù sia attive che passive, alle transazioni, ai compromessi, nonché ai mutui o finanziamenti, anche con garanzia ipotecaria e/o con delegazione sui contributi, vincolando capitoli di entrata, occorrenti per il finanziamento di opere straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Delegati e per la gestione finanziaria del Consorzio;
- e) di preparare il bilancio preventivo e di redigere il conto consuntivo su proposta del Presidente del Consorzio e del Direttore;
- f) di deliberare sul servizio di esattoria, di cassa, e sui relativi contratti;
- g) di stabilire le aliquote generali definitive al termine delle stagioni irrigue;
- h) di decidere sui reclami contro la formazione delle liste elettorali e contro il risultato delle votazioni;
- i) di approvare il regolamento organico e disciplinare del personale e quello dei singoli servizi;
- l) di nominare il Direttore stabilendone la retribuzione;

- m) di nominare e licenziare il personale impiegatizio e salariato;
- n) di proporre il numero dei Distretti e le relative circoscrizioni e di stabilirne o modificarne il perimetro;
- o) di esercitare la vigilanza ed il controllo sulla gestione delle Amministrazioni Distrettuali, con facoltà di provvedere, in via d'urgenza, sia alla nomina del Segretario del Distretto, sia alla temporanea assunzione diretta da parte della Direzione a mezzo dei dipendenti Uffici, dei servizi amministrativi dei Distretti stessi;
- p) di deliberare in via d'urgenza lo scioglimento delle Amministrazioni Distrettuali, in caso di gravi violazioni alle disposizioni di legge, a quelle dello Statuto e dei regolamenti consorziali, o alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione; in questo caso il Consiglio di Amministrazione nominerà un Commissario il quale, a spese del Distretto, assumerà le funzioni dell'Amministrazione Distrettuale fino alla ricostituzione della medesima;
- q) di deliberare sul quantitativo di acqua da dispensare nei Distretti e sulle norme di erogazione previste da regolamento;
- r) di assumere le delibere altrimenti rimesse dal presente Statuto;
- s) di designare i pro curatori ed i consulenti.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può prendere, sotto la sua responsabilità, le delibere spettanti all'Assemblea dei Delegati, salvo ratifica ai sensi del punto 8 dell'art. 41.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 47

Il Presidente del Consorzio viene nominato dall'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza; dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile al massimo per due mandati consecutivi.

Verificandosi vacanza nell'Ufficio di Presidente del Consorzio durante il quinquennio, il Consiglio di Amministrazione incaricherà il vice Presidente di assumere le funzioni di Presidente fino alla prima adunanza dell'Assemblea dei Delegati che provvederà alla sostituzione. In tal caso il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 48

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Consorzio;
- b) convoca i consorziati per la nomina degli Organi consorziali su delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende al buon andamento della gestione tecnica ed amministrativa del Consorzio;
- e) promuove, nell'interesse del Consorzio, azioni avanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa, a seguito di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) promuove le azioni possessorie e quelle di natura urgente salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza, e adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dell'Organo competente alla prima adunanza;
- g) ordina le riscossioni ed i pagamenti, firmando i documenti relativi insieme con il Direttore;
- h) approva i ruoli di contribuzione consorziali;
- i) stipula e firma i contratti nell'interesse del Consorzio;
- l) compie gli altri atti demandatigli dal presente Statuto e dalla legge quale legale rappresentante del Consorzio.

DIRETTORE DEL CONSORZIO

Art. 49

Il Direttore svolge la parte esecutiva della gestione amministrativa e tecnica del Consorzio, servendosi dell'opera degli impiegati e salariati in conformità dello Statuto, dei Regolamenti, del bilancio preventivo e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione di cui deve curare l'esatta esecuzione.

Art. 50

Tutti gli impiegati e salariati disimpegnano le loro funzioni sotto gli ordini e l'immediata dipendenza del direttore, il quale nel caso di grave infrazione ai loro doveri può proporre la loro sospensione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 51

Il Direttore:

- a) dirige tutti i lavori, tanto tecnici che amministrativi, e veglia in special modo alla buona esecuzione di tutte le opere ordinarie e straordinarie che sono a carico del Consorzio. Predispose i progetti, i capitolati di appalto, fa le liquidazioni e i deconti e tutti gli atti relativi alle opere bilanciate di ordinaria amministrazione;
- b) dirige la distribuzione dell'acqua e provvede direttamente e mediante l'opera dei custodi, secondo le norme stabilite ed in vigore, per la conservazione dei canali di irrigazione e secondo le altre leggi in vigore;
- c) forma e presenta al Consiglio di Amministrazione i Regolamenti di Servizio per gli impiegati e salariati nonché per l'esecuzione dello Statuto e per la buona gestione del Consorzio;
- d) presenta ogni anno all'Assemblea dei Delegati un rapporto sull'andamento e situazione del Consorzio;
- e) fa al Consiglio di Amministrazione le sue proposte per il bilancio annuale, per nuove e maggiori opere in corso di esercizio che si rendano necessarie e per ogni nuovo provvedimento da prendersi nell'interesse del Consorzio;
- f) presenta al Consiglio, alla fine di ogni esercizio, il rendiconto della gestione amministrativa e tecnica con le proprie osservazioni e proposte e l'inventario generale dell'attivo e passivo;
- g) trasmette alla Tesoreria i mandati di pagamento, le reversali d'incasso ed i ruoli di contribuzione delle spese e delle entrate bilanciate ed altrimenti autorizzate dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione e firmate dal Presidente e dal Direttore stesso;
- h) assiste e coadiuva il Presidente nella stipulazione dei contratti in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
- i) dirige e sorveglia la formazione e conservazione del catasto e autorizza l'erogazione dei relativi certificati;
- l) assiste e coadiuva il Presidente nelle relazioni del Consorzio col Governo, con la Regione, con la Provincia e con i terzi per ogni oggetto relativo alla medesima;
- m) riceve la corrispondenza, le notificazioni ed intimazioni fatte al Consorzio;
- n) cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio degli Arbitri nelle contestazioni per affari sociali in cui sia specialmente interessato il Consorzio, nonché delle sentenze pronunciate dai Tribunali ordinari nelle cause del Consorzio;
- o) assiste con voce consultiva alle adunanze dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Arbitri e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo alloro esame le pratiche iniziate ed i provvedimenti dati. Assiste pure alle adunanze dei Distretti Territoriali, quando lo crede necessario o vi sia chiamato dal Presidente o dalla metà dei Consiglieri componenti l'Amministrazione del Distretto;
- p) adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano date dallo Statuto, dai Regolamenti, dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione affidate;
- q) sovrintende ed autorizza la formazione dei ruoli dei contributi consorziali suddividendo gli utenti per Distretto Territoriale.

Art. 52

Il Direttore del Consorzio dovrà aver conseguito una laurea tecnica, idonea alle funzioni che deve svolgere, o una laurea amministrativa supportata da un diploma tecnico (perito agrario, geometra). Si terrà comunque conto anche della personale esperienza professionale.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 53

L'Assemblea dei Delegati nella sessione primaverile nomina i Revisori del conto dell'anno in corso.

Al Collegio dei Revisori spetta:

- a) l'esame dei libri di contabilità;
- b) il risconto di cassa;
- c) l'esame del conto consuntivo degli allegati.

Art. 54

I Revisori dei Conti sono in numero di tre effettivi e di due supplenti.
All'uopo ciascun Delegato scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.
Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 55

Non possono essere Revisori i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio degli Arbitri.
In deroga all'art. 24 possono essere nominati Revisori dei Conti anche persone non associate al Consorzio.

SERVIZIO DI TESORERIA**Art. 56**

I contributi consorziali costituiscono un onere reale sui fondi consorziati e beneficiano delle modalità e dei privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 57

La Tesoreria riscuote dagli utenti i contributi consorziali, i proventi e rimborsi, in conformità dei ruoli trasmessi dal Direttore del Consorzio.

La Tesoreria esegue i pagamenti contro mandati regolarmente rilasciati, sottoscritti e controfirmati ai sensi di questo Statuto ed è responsabile dei pagamenti irregolarmente eseguiti. Trasmette alla Direzione ogni tre mesi la situazione di cassa ed in fine di esercizio finanziario, che si chiude con il 31 dicembre, il conto della sua gestione.

DISTRETTI ED AMMINISTRAZIONI DISTRETTUALI**Art. 58**

Ogni Distretto è costituito da tutti i consorziati che posseggono beni consorziati nel suo territorio.
Le adunanze dei consorziati del Distretto sono indette dal Presidente del medesimo ed hanno luogo in conformità delle disposizioni che vengono emanate dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 59

Presso ogni Distretto è costituita un'Amministrazione Distrettuale composta di membri eletti dai consorziati del Distretto. Il numero dei componenti le Amministrazioni Distrettuali sarà fissato dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 60

L'Amministrazione Distrettuale:

- a) provvede nella sua prima adunanza, scegliendolo fra i propri componenti, alla nomina del Presidente del Distretto;
- b) propone all'Amministrazione Consorziale la nomina del Segretario del Distretto;
- c) propone all'Amministrazione Consorziale la nomina dei roggiati indica i relativi provvedimenti disciplinari, sotto osservanza delle disposizioni che in merito al detto personale saranno stabilite con regolamento;
- d) aderisce al Regolamento distrettuale stabilendo le direttive per i lavori di spurgo, taglio erba e manutenzione ordinaria nei canali distrettuali;
- e) delibera circa le opere e le necessità e provvede alla liquidazione delle spese;
- f) stabilisce l'ordine da osservarsi nell'irrigazione del Comprensorio Distrettuale e fissa i turni di irrigazione da osservarsi in caso di scarsità d'acqua, avendo cura, in ogni caso, di seguire l'ordine più razionale agli effetti della migliore utilizzazione dell'acqua e delle riproduzioni, avuto anche riguardo alla necessità di assicurare a tutti i consorziati un'assoluta imparzialità di trattamento;
- g) delibera circa il rendiconto della gestione distrettuale;
- h) delibera le aliquote di riparto delle contribuzioni distrettuali;
- i) delibera la convocazione degli amministratori del Distretto almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'esame e l'approvazione del bilancio distrettuale;
- l) propone al Presidente del Consorzio l'applicazione, ai consorziati del Distretto, di penalità per inosservanza o violazione di vincoli, di regolamenti consorziali, discipline o provvedimenti deliberati dell'Amministrazione Distrettuale medesima;
- m) può suddividere il Distretto in sezioni e fissare le norme di gestione sotto la sua responsabilità.

L'Amministrazione Distrettuale non ha facoltà di stare in giudizio e pertanto deve segnalare al Consiglio di Amministrazione tutte le eventuali azioni da promuovere nell'interesse del Distretto: ha tuttavia facoltà di sostenere gli interessi del Distretto davanti al Collegio degli Arbitri, sia nei confronti dei consorziati che degli Organi del Consorzio.

Art. 61

Il Presidente dell'Amministrazione Distrettuale:

- a) rappresenta il Distretto nei rapporti con gli Organi consorziali, con il Collegio degli Arbitri, con la Direzione e con i consorziati;
- b) convoca e presiede l'Amministrazione Distrettuale;
- c) convoca e presiede le riunioni dei consorziati del Distretto redigendo delibere e copie dei verbali e consegnandole, in copia, al direttore;
- d) risponde dell'andamento tecnico ed amministrativo del Distretto;
- e) propone e cura l'esecuzione dei lavori di spurgo e di ordinaria manutenzione; quando si tratti di opere straordinarie egli deve richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione;
- f) provvede, in generale, a tutto ciò che concerne l'interesse del Distretto e che non sia di competenza dell'Amministrazione Distrettuale;
- g) si confronta con i delegati nel caso in cui ci siano richieste che coinvolgano rappresentanti di Sezione.

Art. 62

I Distretti svolgono la loro azione sotto la diretta vigilanza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e del Direttore.

Art. 63

Per quanto non è disposto nel presente Statuto, il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento dei Distretti e dei relativi Uffici.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Art. 64

E' dovere dei consorziati praticare le disposizioni del Direttore o per esso delle locali Amministrazioni relative all'irrigazione. La dispensa dell'acqua per irrigazione è di norma fatta a bocca modellata.

Art. 65

La distribuzione dell'acqua irrigua consorziale ai singoli utenti viene fatta dalle Amministrazioni dei Distretti, secondo le norme prescritte dai regolamenti approvati e dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 66

In caso di penuria d'acqua, il Direttore, nell'immediato, considerato il periodo e l'effettiva necessità di acqua ne farà a tutti una proporzionale diminuzione, riferendone al più presto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 67

La distribuzione irrigua deve essere organizzata in modo che ogni superfluo d'acqua viva e le colaticcie vengano raccolte e condotte a vantaggio delle successive proprietà consorziate.

Art. 68

Tutti gli oneri di personale, derivazione, condotta, distribuzione ed impiego delle acque consorziali, raccoglimento e successiva condotta dei colli delle medesime, si dividono in generali e distrettuali.

Sono oneri generali quelli che interessano la generalità dei consorziati cioè la gestione del Canale Caluso e delle altre opere generali deliberate dall'Assemblea dei Delegati.

Sono oneri distrettuali e delle utenze aggregate quelli che interessano i Distretti e le utenze aggregate, cioè il personale, la costruzione e manutenzione dei cavi e delle opere modulatrici e derivatrici in fregio del canale ed interne dei rispettivi comprensori, canali derivatori e di restituzione, e questi vengono disposti con pertinenza a cura e spese dei Distretti e delle utenze aggregate.

Le contribuzioni sono stabilite nella misura annualmente necessaria a coprire le spese di gestione.

Ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'Assemblea dei Delegati delibererà il riparto delle spese e quindi il costo unitario dell'acqua erogata per irrigazione, di quella dispensata per forza motrice con riferimento alla convenzione con le stesse utenze stipulata, i canoni per eventuali irrigazioni

dirette a superficie e per altri usi extraagricoli, con facoltà di stabilire un coefficiente diverso di contribuzione, a seconda del valore irriguo dell'acqua e della sua maggiore o minore utilizzazione nei cavi consorziali.

Art. 69

In caso di divisione, vendita o trapasso di beni, il nuovo proprietario, subentrando nei diritti ed obblighi derivanti dal vincolo consorziale, sarà tenuto al pagamento di ogni contribuzione rimasta insoluta, salvo il suo regresso verso chi di diritto.

Il consorziato moroso nel pagamento delle contribuzioni, o comunque in caso di grave inadempienza alle disposizioni consorziali, non ha diritto a dispensa d'acqua finché non abbia soddisfatto il suo debito od ottemperato alle disposizioni del Consorzio pur rimanendo iscritto a ruolo e quindi con obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi previsti per i consorzianti.

Art. 70

L'utente che pratica l'irrigazione è sempre tenuto responsabile diretto dei danni che, per malgoverno dell'acqua negli appezzamenti e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigui.

Salve le facoltà di ricupero d'acqua, ogni consorziato è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche, ma anche delle acque con cui il Consorzio provvede all'irrigazione dei terreni stessi, anche se queste risultassero in misura esuberante.

E' pure a carico dei singoli consorzianti la formazione e manutenzione dei piccoli contraffossi di difesa dei fondi latitanti ai canali.

Art. 71

Il Consorzio provvede direttamente a mezzo della Direzione e degli Uffici dipendenti, nonché delle Amministrazioni Distrettuali nei Distretti, all'esecuzione di tutti i lavori ed opere necessari per la derivazione, condotta, distribuzione delle acque consorziali, nonché per la raccolta e successiva utilizzazione delle colature.

Agli effetti del riparto dell'onere, si intendono a carico del bilancio generale del Consorzio le opere che interessano la generalità dei consorziati a carico dei bilanci di Distretto quelle d'interesse del Distretto; a carico dei consorzianti singoli quelle che interessano esclusivamente la loro proprietà; il tutto a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore.

COLLEGIO DEGLI ARBITRI

Art. 72

Il Consiglio degli Arbitri si compone di tre membri ordinari e due supplenti.

Essi durano in ufficio quattro anni e sono rieleggibili. Occorrendo, il Consiglio è assistito dai consulenti legali e tecnici nelle sue deliberazioni.

Gli Arbitri non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei Revisori.

Valgono per gli Arbitri gli stessi casi di ineleggibilità stabiliti per i Delegati.

Possono essere nominati Arbitri anche persone non associate al Consorzio.

Art. 73

Il Consiglio degli Arbitri elegge il suo Presidente fra i membri ordinari. In caso di mancanza del Presidente, ne fa le veci l'Arbitro anziano di età.

Art. 74

Il Consiglio degli Arbitri è convocato dal suo Presidente ogni qual volta si renda necessario.

Il Consiglio è sempre assistito dal Direttore che può fungere da Segretario.

Il Segretario redige i verbali di udienza e li conserva con altri provvedimenti del Consiglio. Il Segretario deve conservare poi copia di tutte le sentenze pronunciate dal Consiglio.

Art. 75

Le decisioni del Consiglio sono formate a maggioranza assoluta di voti e seguono le norme di legge in vigore. Esse possono essere dichiarate dal Consiglio degli Arbitri immediatamente esecutive.

Tutte le cause sono trattate col rito sommario. L'Assemblea dei Delegati può stabilire norme particolari di procedura.

VINCOLI E DISCIPLINE CONSORZIALI

Art. 76

Ciascun consorziato ha l'obbligo di lasciare a piena disposizione del Consorzio tutti i cavi, aste di fontane, fosse e roggette, coi relativi edifici ed opere di sua proprietà, di qualunque natura essi siano, perché il Consorzio ne possa usare per la condotta, distribuzione ed impiego delle acque consorziali e per la raccolta, traduzione e scarico dell'acqua di riproduzione e delle colature.

Art. 77

E' lecito al Consorzio, previo semplice avviso scritto, di attraversare acquedotti, edifici, strade private o consorziali ed opere di qualsiasi natura dei consorziati, con cavi ed edifici per tradurre ed impiegare le acque consorziali o raccogliere e scaricare le colature.

Art. 78

I consorziati sono tenuti a permettere al Consorzio di praticare sui loro fondi i passaggi necessari per il trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione e riparazione di canali e di edifici sociali.

I materiali di spurgo gettati sulle sponde dei canali potranno essere trasportati ed utilizzati dal proprietario del fondo, a tutte sue spese, purché ciò venga praticato senza danno del Canale e sempre quando il Consorzio, al quale dovrà essere richiesto il preventivo consenso, non intenda utilizzare direttamente i predetti materiali.

Art. 79

Non saranno tollerati piantamenti a distanza minore di mt. 3 dagli edifici in muratura, in cemento, in vivo e dai rivestimenti di sponda, distanza misurata dal limite esterno dei manufatti. Per le piante che non si trovino nelle condizioni sopra indicate e per quelle che comunque possono costituire pericolo per la stabilità delle sponde dei canali e per l'integrità degli edifici od ostacolo al libero deflusso delle acque, il Consorzio ha facoltà di ordinarne ai consorziati l'abbattimento e in difetto di provvedervi esso stesso, a spese del consortista.

Per quanto riguarda i Distretti, si demanda ai regolamenti interni all'uopo redatti ed approvati dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 80

I Funzionari, i tecnici, i custodi del Consorzio e qualsiasi altra persona dal Consorzio incaricata, hanno sempre il diritto di passaggio sulle sponde dei canali per il disimpegno del loro servizio.

Essi hanno pure facoltà di accesso sui fondi dei consorziati e, previo avviso, sugli edifici di presa e sui canali di carico e scarico delle -utenze di forza motrice per ogni controllo inerente all'uso delle acque.

Art. 81

Tutti i consorziati sono tenuti a permettere che il Consorzio faccia sui loro beni l'impianto di linee di comunicazione, telefoniche e di segnalazione, vi acceda per tutte le operazioni d'impianto e di manutenzione e provveda al taglio dei rami lungo le linee stesse.

Art. 82

Le servitù introdotte dalle norme del presente Statuto sulle proprietà dei consorziati si intendono costituite a vantaggio della gestione consorziale e debbono essere esercitate col minor danno possibile al fondo consorziato.

Esse dureranno fino a che permanga la necessità per la quale furono costituite.

Art. 83

Ciascun consorziato ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon andamento del Consorzio, anche se commesso dai suoi affittuari, agenti, dipendenti o incaricati.

Prevvia diffida, senza pregiudizio dell'azione penale, del risarcimento dei danni e del pagamento dell'eventuale acqua goduta, è stabilita una penalità di importo compreso tra il costo di un litro d'acqua continua estiva secondo le ultime aliquote approvate, ed un massimo di cinquanta volte il costo medesimo, per il consorziato che:

- a) non esegue o intralcia l'esecuzione delle disposizioni che, a sensi di Statuto o regolamento, possono essere stabilite a carico del consortista, suoi rappresentanti ed agenti; in caso di recidiva o di rifiuto ad eseguire le disposizioni di cui sopra, sarà facoltà dell'Amministrazione del Consorzio privarlo dell'acqua di irrigazione e far eseguire le opere necessarie a spese del trasgressore;

- b) varia in qualsiasi modo, e per qualsiasi titolo o causa, le disposizioni della Direzione, dei custodi e dei funzionari relative alla derivazione, condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque o che ne impedisce o ritarda l'esecuzione;
- c) altera in qualsiasi modo, e per qualsiasi titolo o motivo, gli edifici, gli alvei e le sponde dei canali conduttori, distributori, raccoglitori e delle fontane e in genere le opere stabili o provvisorie di condotta, scarico e raccolta delle acque ed i lavori eseguiti dal Consorzio o dai consorziati.
- d) prende, deriva, utilizza a profitto proprio o di altri, acque vive o colaticcie scorrenti nei canali, nei raccoglitori o sparse su beni irrigati. Qualora la sottrazione d'acqua sia effettuata con mezzi fraudolenti, la penalità non potrà essere inferiore all'importo di 100 litri d'acqua continua estiva secondo le ultime aliquote approvate, e nella valutazione del danno arrecato al Consorzio sarà considerata l'aggravante dovuta ad eventuale regime di riduzione nei canali;
- e) opera o favorisce, in qualsiasi modo, disperdimenti o deviazioni d'acqua a danno del Consorzio o dei consorziati;
- f) manomette o danneggia le linee elettriche, telefoniche e di segnalazione;
- g) pratica scarichi o getta materiali di qualsiasi tipo nei corsi d'acqua;
- h) viola in qualunque modo le disposizioni statutarie e regolamentari.

Art. 84

Il consorziato che in qualunque modo fa commercio dell'acqua consorziale pagherà una penalità da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della durata e del quantitativo di acqua sottratto, oltre dei danni che in qualunque modo siano derivati al Consorzio o ad altri utenti.

Art. 85

Tutte le penalità di cui agli articoli precedenti sono devolute al Consorzio.

Nei Distretti a gestione autonoma l'applicazione di penalità per violazione o inosservanza di vincoli, discipline o provvedimenti disposti dall'Amministrazione Distrettuale è fatta dal Presidente del Consorzio, su proposta dell'Amministrazione Distrettuale. Le penalità per violazione o inosservanza di vincoli, discipline o provvedimenti disposti dall'Amministrazione Distrettuale sono devolute al Distretto.

Contro il provvedimento del Direttore o del Presidente del Consorzio è ammesso ricorso entro 15 giorni al Collegio degli Arbitri, che giudica inappellabilmente con facoltà altresì di elevare la misura della penalità stabilita.

Il ricorso non è proponibile se non dopo aver soddisfatto il versamento della penalità inflitta.

Art. 86

Le deliberazioni, i regolamenti ed i provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Delegati, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consorzio, in conformità del presente Statuto, vincolano l'universalità dei consorziati e sono obbligatori per ciascuno di essi; quelli adottati dagli Organi Distrettuali, nei Distretti; a gestione autonoma vincolano tutti i consorziati appartenenti ai rispettivi Distretti.

In ogni caso le deliberazioni, i regolamenti ed i provvedimenti stessi, sempre che adottati nell'ambito delle norme statutarie, non inducono alcuna obbligazione personale o solidale nei membri dei detti Organi consorziali.

Fanno parte dello Statuto il regolamento distrettuale approvato con Delibera dell'Assemblea dei Delegati numero 23 dell'11 gennaio 2018 e aggiornato con Delibera Assemblea Delegati numero 27 del 28 maggio 2018 e il regolamento del Catasto e canoni irrigui approvato con Delibera numero 26 del 28 maggio 2018.

Il Presidente pro tempore


IL PRESIDENTE
L. Perinetti ACTIS PERINETTO